

## DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI

CIRCOLARE DELL'ASSESSORE AL TERRITORIO, PROGRAMMAZIONE E AMBIENTE 20 maggio 1996, n. 14098

**Prima circolare dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente in merito alla L.R. 2 aprile 1996, n. 6 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della Legge n. 352 del 23 agosto 1993"**

### A) Primi adempimenti degli Enti delegati

Il 20 aprile 1996 è entrata in vigore la L.R. 2 aprile 1996, n. 6, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 5/4/1996, che contiene le norme in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei, in ottemperanza alle disposizioni della Legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

Il punto di maggior innovazione è rappresentato dall'obbligo di munirsi di uno specifico tesserino autorizzatorio per poter raccogliere i funghi; tale autorizzazione deve essere rilasciata dagli Enti delegati nelle forme e con le modalità precisate dalla legge stessa.

In vista dell'imminente inizio della stagione di raccolta dei funghi gli Enti che la legge regionale individua come soggetti abilitati al rilascio di tali tesserini autorizzativi, cioè le Comunità Montane, gli Enti di gestione dei parchi e le Province, ciascuno per il territorio di rispettiva competenza, dovranno mettersi rapidamente nelle condizioni di garantirne una corretta applicazione.

Il primo atto necessario da parte degli Enti delegati è la determinazione del costo e del numero dei tesserini da rilasciare per l'anno in corso; infatti in mancanza di queste decisioni l'Ente si troverebbe nell'impossibilità di dare risposta a chiunque volesse munirsi del tesserino che mette nelle condizioni di poter raccogliere i funghi legittimamente.

Si precisa che i tesserini non sono soggetti all'imposta di bollo di cui al DPR 26/10/1972, n. 642 e che la fissazione del costo viene determinata in piena autonomia dall'Ente competente. Potrebbe essere opportuna, qualora i tempi lo consentano, una consultazione preliminare fra i diversi Enti per un'intesa ed un coordinamento, soprattutto su territori confinanti.

La determinazione del numero di autorizzazioni alla raccolta da rilasciarsi annualmente dovrà attestarsi in prima approssimazione su quantitativi prudenziali in attesa di un quadro più definito circa l'estensione territoriale delle aree su cui la raccolta può essere effettuata e potrà, almeno per l'anno in corso, essere rivista durante la stagione di raccolta. Il parametro fondamentale per la determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare annualmente, al fine di evitare un eccessivo carico di raccoglitori sul territorio, sarà sicuramente tarato in rapporto alla superficie disponibile per la raccolta.

È importante che gli Enti competenti decidano, al più presto, modalità e forme di consultazione con le organizzazioni sindacali, professionali e con l'associazionismo; tale consultazione è resa obbligatoria dalla legge relativamente alla determinazione annuale dei tesserini da rilasciare. Per queste prime scelte è altresì importante il coinvolgimento dei Comuni.

La Regione sta provvedendo ad adottare un modello, per tutte le fattispecie di tesserini previsti dalla legge, unico per tutto il territorio regionale il cui impianto grafico verrà fornito a tutti gli Enti competenti. Qualora gli Enti abbiano richieste di autorizzazioni alla raccolta dei funghi prima di aver potuto predisporre i tesserini secondo il modello regionale si ritiene che possano essere utilizzati, in via provvisoria, comuni bollettari rinvenibili in commercio, numerati progressivamente e muniti del timbro dell'Ente.

Inoltre, dovrà essere reso noto alla cittadinanza con la massima urgenza, nei modi più immediati ed efficaci, la necessità di fare specifica richiesta, qualora si voglia usufruire di alcune modalità di raccolta riservate a determinate categorie, di:

- tesserino annuale per i residenti nei comuni montani;
- tesserino di riconoscimento per i proprietari, coltivatori diretti, soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive e per i soggetti che a qualunque titolo abbiano in gestione l'uso dei boschi;
- inserimento nelle aree di raccolta riservata a fini economici.

Con riferimento a quest'ultimo punto sarà necessario, per il territorio montano, che venga stabilito annualmente un termine entro il quale gli aventi diritto possono presentare la richiesta, in modo che l'Ente competente sia in grado, a seguito della ricognizione delle richieste stesse, di delimitare cartograficamente, secondo i criteri stabiliti all'art. 9 della legge, le aree riservate alla raccolta a fini economici, distinguendole da quelle ove la raccolta è consentita a tutte le persone autorizzate.

Per il 1996 tale termine potrà essere il 31 luglio, mantenendo in essere fino a tale data gli eventuali permessi già esistenti. La necessità di ricevere tali richieste da parte degli interessati è funzionale per l'Ente, alla mappatura del territorio di competenza che deve distinguere:

- le aree da riservare alla raccolta a fini economici;
- le aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone munite di tesserino e, all'interno di queste, le aree ove ai residenti è consentita la raccolta di quantitativi superiori a quelli stabiliti in via generale dalla legge, senza comunque superare i 5 Kg. giornalieri per persona;
- le aree osservatorio.

Il processo di individuazione delle aree avverrà attraverso la rappresentazione cartografica delle stesse (a tale scopo si possono utilizzare carte a scala 1:25.000 o a scala 1:50.000 con preferenza per le carte topografiche regionali). Gli Enti dovranno valutare in quali sedi affiggere tale cartografia, affinché tutti gli interessati ne possano prendere conoscenza.

Il piano di conduzione silvocolturale che deve accompagnare le richieste di riservarsi la raccolta consiste in un documento capace di mettere l'Ente nelle condizioni di valutare che la conduzione prevista assicuri una corretta gestione ambientale e la preservazione, nel tempo, della produttività fungina, precisando le regole in merito alle necessità colturali, alle cure di manutenzione e di altre differenti forme di utilizzazione del bosco (regimazione delle acque, contenimento del calpestio, mantenimento della lettiera ecc.).

Poiché molti di tali elementi sono contenuti nei Piani economici e nei Piani di coltura e conservazione in materia forestale (vedi art. 10 della L.R. 30/81) i soggetti i cui terreni rientrano in uno di questi Piani, già approvati, possono, nella richiesta di autorizzazione a riservarsi la raccolta dei funghi, far riferimento come allegato agli stessi.

Per quanto riguarda la distribuzione dei tesserini di autorizzazione alla raccolta dei funghi, la legge ha voluto prevedere modalità il più possibile snelle, nella generale volontà di una semplificazione delle operazioni necessarie. Per tale motivo la distribuzione potrà avvenire sia tramite gli uffici e le strutture pubbliche facenti capo all'Ente delegato e ai Comuni interessati, che attraverso il coinvolgimento di pubblici esercizi.

In quest'ultimo caso l'Ente delegato dovrà stipulare coi soggetti individuati apposita convenzione che potrà prevedere anche lo storno, a favore degli stessi, di una quota degli introiti ricavati. Si ritiene che la distribuzione dei tesserini tramite i pubblici esercizi debba riguardare prevalentemente quelli a validità giornaliera.

Si sottolinea l'importanza della organizzazione di una razionale rete di distribuzione dei tesserini che contempli sia punti prossimi ai luoghi di raccolta, che altri, per il territorio montano, collocati nei centri di fondovalle, non escludendo qualche centro di distribuzione nelle principali città.

Va tenuto altresì nella dovuta considerazione, soprattutto

per la distribuzione dei tesserini a validità giornaliera, la necessità di affidare il rilascio a soggetti che possano garantire una presenza anche nelle prime ore mattutine utili alla raccolta.

Si evidenzia, infine, che è compito degli Enti delegati l'organizzazione e il coordinamento dell'attività di vigilanza sull'applicazione della legge, in particolare la predisposizione di uno specifico programma per il proprio territorio avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione dei soggetti elencati all'art. 21 della legge regionale come pure l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste agli artt. 13 e 14 della legge di cui incamerano i proventi. In tali adempimenti dovranno attenersi alle modalità previste, in via generale, in materia sanzionatoria dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.

#### B) Precisazioni sui contenuti dell'articolato

Gli Enti a cui sono delegate le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei sono:

- nei territori montani le Comunità Montane, con esclusione delle zone in cui sono istituite aree protette (si considera "montano" il territorio compreso in una delle Comunità Montane istituite ai sensi della L.R. 5 gennaio 1993, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni);
- nei territori non montani le Province, con esclusione delle zone in cui sono istituite aree protette;
- nelle aree protette i rispettivi Enti di gestione (per "aree protette" si intendono i parchi e le riserve naturali istituite dallo Stato e dalla Regione ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre specifiche leggi regionali).

Gli Enti sopraelencati esercitano le funzioni delegate dalla legge per il territorio di propria competenza, consultando le espressioni della società civile indicate al comma 5 dell'art. 3: le organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative nel territorio e le associazioni ambientaliste, naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta. È obbligo promuovere una loro consultazione almeno una volta l'anno per definire indirizzi, programmi di attività e per stabilire il numero massimo di tesserini da rilasciare.

Alla Regione spettano i poteri di indirizzo, coordinamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia degli Enti delegati.

La raccolta dei funghi epigei viene regolamentata dalla legge con una disciplina generale rispetto alla quale sono poste normative speciali in relazione a specifiche tipologie.

Punto innovativo rispetto alla precedente legislazione vigente è la necessità di acquisire una autorizzazione per effettuare la raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

Il rilascio dell'autorizzazione compete agli Enti delegati e consiste in un tesserino secondo il modello approvato dalla Regione.

Il tesserino consente la raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati, purché esenti da divieti o privi di regolare tabellazione che attestino la raccolta riservata secondo quanto successivamente meglio specificato.

Le caratteristiche fondamentali del tesserino autorizzatorio possono essere riassunte come segue:

- **Validità temporale.** Il tesserino viene rilasciato per periodi limitati: un giorno, una settimana, un mese, sei mesi o, per i residenti delle zone montane, un anno. Il rilascio del tesserino non è soggetto all'imposta di bollo.
- **Costo.** Il tesserino è in via generale, oneroso: il costo sarà determinato annualmente con provvedimento degli Enti delegati; l'introito derivante, che sarà incamerato dall'Ente delegato, non è soggetto a regime IVA.
- **Validità territoriale.** Il tesserino è valido nei territori dell'Ente che provvede al rilascio; gli Enti delegati confinanti, a norma dell'art. 4, comma 3, possono convenzionarsi per far sì che l'autorizzazione rilasciata dall'uno sia valida anche nei territori dell'altro Ente.

- **Età del richiedente.** Il tesserino non può essere rilasciato a persone minori di anni quattordici; questi potranno raccogliere funghi solo se accompagnati da una persona munita di autorizzazione.

La legge, salve alcune discipline speciali illustrate più avanti, pone le seguenti limitazioni alla raccolta:

- **Periodo di raccolta.** La raccolta dei funghi può essere effettuata nei soli giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, nelle ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.
- **Limiti di quantità.** Ogni persona autorizzata può raccogliere un massimo di 3 Kg. di funghi per giornata, di cui non più di un Kg. per ciascuna delle specie *Amanita caesarea* (Ovulo buono) e *Calocybe gambosa* (Prugnolo). I funghi raccolti dal minore di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo massimo della persona che lo accompagna. Gli Enti delegati, con proprio provvedimento da pubblicizzare nel territorio, possono stabilire limite di quantità inferiori qualora, per condizioni climatiche particolari, la produzione fungina risulti scarsa.
- **Modalità di raccolta.** Sono indicate nei commi da 3 a 6 dell'art. 6 della legge: è fatto divieto di utilizzare rastrelli, uncini od altri strumenti in grado di danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o le radici delle piante; è vietato raccogliere funghi decomposti e danneggiare o distruggere funghi di qualsiasi specie; i funghi raccolti devono poter essere identificabili (quindi devono essere conservati tutti gli elementi in grado di determinare l'appartenenza alla specie) e devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati.
- **Divieti specifici.** Sono indicati ai commi da 2 a 4 dell'art. 5: è vietato raccogliere l'*Amanita caesarea* (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso; esemplari di *Boletus edulis* (porcino), da un lato, *Calocybe gambosa* (Prugnolo) e *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio), dall'altro, possono essere raccolti solo se il loro cappello abbia un diametro superiore, rispettivamente, a cm. 3 e cm. 2.

I funghi che crescono nei terreni o nei giardini annessi ad immobili abitati possono essere raccolti solo dai proprietari degli immobili stessi.

Le discipline speciali riguardano:

#### - LA RACCOLTA NELLE ZONE MONTANE

Nei territori montani operazione necessaria è la mappatura del territorio sul quale l'Ente delegato è chiamato a svolgere le funzioni amministrative, per individuare:

- le aree da riservare alla raccolta a fini economici;** nel procedimento di mappatura del territorio dovranno essere inseriti obbligatoriamente nelle aree da riservare alla raccolta a fini economici, i terreni gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ex art. 8, L.R. 30/81 e i fondi appartenenti a proprietà collettive quali comunali, comunali e forme similari (compresi i fondi soggetti ad uso civico), qualora il legale rappresentante del soggetto gestore o proprietario ne faccia richiesta. I coltivatori diretti e i conduttori (a qualsiasi titolo) di terreni boscati potranno, su richiesta, ottenere dall'Ente delegato l'autorizzazione a riservarsi la raccolta in via esclusiva nel proprio fondo; in tal caso dovranno provvedere alla tabellazione del fondo. Gli Enti delegati potranno convenzionarsi con i richiedenti affinché sia permesso sul fondo o su parte di esso e/o in uno o più giorni di raccolta, l'accesso a tutti i raccoglitori autorizzati ex art. 4 della legge;
- le aree ove è consentita la raccolta dei funghi a tutte le persone autorizzate a norma dell'art. 4 della legge.** Tali aree saranno individuate partendo dal demanio e dalle proprietà pubbliche e da tutte le altre aree non espressamente interdette alla libera raccolta. Entro tali aree dovranno anche essere delimitate zone ove i residenti potranno effettuare la raccolta di funghi in deroga ai limiti quantitativi previsti in via generale;
- le aree osservatorio che sono aree di limitata estensione, ma rappresentative della micoflora locale le quali vengono interdette alla raccolta da parte di chiunque per periodi non**

*inferiori a tre anni, e sono destinate alla osservazione scientifica e alla divulgazione all'aperto della conoscenza delle specie fungine ivi presenti.*

Le aree osservatorio da reperire sia nel demanio pubblico che, tramite convenzione, nei terreni di proprietà privata o di uso collettivo si ritiene che debbano avere una estensione non inferiore ai due ettari e dovranno essere rappresentative dei diversi ambienti boschivi e delle cenosi presenti nel territorio amministrato dall'Ente delegato.

Dovranno essere appositamente segnalate sul territorio e dovranno essere adottate eventuali norme comportamentali per la loro visita.

Una volta approvata dall'Ente delegato la mappa del territorio avrà validità almeno annuale e dovrà essere pubblicizzata con le forme opportune per renderla conoscibile a chiunque.

Ai residenti nelle zone montane sono state attribuite agevolazioni, in conformità ai principi stabiliti dalla legge quadro nazionale. Gli Enti delegati rilasceranno loro un tesserino per la raccolta, con validità annuale, prevedendone anche la gratuità. Si intende che i residenti montani hanno diritto a ricevere tale tesserino solo per il territorio dell'Ente competente di cui fa parte il Comune di residenza.

I residenti nei comuni montani con almeno il trenta per cento del territorio a parco avranno un unico tesserino, valido sia nei territori del parco che in quelli della Comunità Montana in cui è situato il Comune. Il costo e le modalità del rilascio di questo tesserino (che può anche essere gratuito) saranno stabilite con un apposito accordo tra il Consorzio di gestione del parco e la Comunità Montana. Nel caso venga determinata l'onerosità del tesserino l'accordo dovrà anche indicare le modalità di ripartizione degli introiti: a tale scopo, come parametro indicativo può essere assunta la percentuale di territorio inserita nel parco.

Inoltre gli Enti delegati potranno permettere ai residenti la raccolta in un giorno ulteriore rispetto a quelli stabiliti dalla legge, da indicare nel tesserino, e quantità fino ad un tetto massimo di 5 Kg. in particolari zone da individuare fra quelle della precedente lettera b).

#### - LA RACCOLTA SU FONDI IN PROPRIETÀ O IN GESTIONE

Riguarda i soggetti seguenti:

- proprietari di terreni, per raccogliere funghi sui propri fondi;
- coltivatori diretti, per raccogliere i funghi che crescono sui fondi condotti;
- soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, per la raccolta sui fondi gestiti dalle cooperative stesse;
- titolari di proprietà collettive, elencate in via esemplificativa nell'art. 10 della legge (comunale, comunelli e forme simili) per la raccolta sui fondi oggetto del diritto;
- in generale tutti coloro che, qualunque ne sia il titolo, hanno in gestione propria l'uso dei boschi, come affittuari, usufruttuari ed enfiteuti, per la raccolta sui fondi gestiti.

Questi soggetti riceveranno dagli Enti delegati, dietro apposita richiesta, un tesserino di riconoscimento gratuito, secondo il modello assunto dalla Regione, che dà diritto nell'ambito territoriale per ciascuno sopraindicato, di raccogliere i funghi in ogni giorno della settimana rispettando le quantità massime giornaliere stabilite dalla legge. Il diritto si estende ai componenti il nucleo familiare e ai dipendenti regolarmente assunti per condurre il fondo: la composizione del nucleo familiare potrà essere desunta dai registri comunali dello stato civile.

#### - LA RACCOLTA A FINI ECONOMICI

Riguarda i fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricolo forestali, consorzi costituiti ex art. 8, L.R. 30/81, proprietà collettive quali comunale, comunelli e forme simili, singoli coltivatori diretti e conduttori di terreni boscati.

I titolari dei fondi e dei terreni boscati di cui sopra possono inoltrare richiesta all'Ente delegato ai fini di riservarsi la raccolta, accompagnando la domanda con un piano di conduzione silvocolturale del terreno, redatto secondo i criteri prima enunciati.

La raccolta potrà essere esercitata dai titolari a condizione che il fondo venga delimitato con apposite tabelle apposte a

spese dei titolari stessi: la tabellazione permette di raccogliere funghi in via esclusiva e senza limitazioni quantitative e di giornate di raccolta.

La raccolta dei funghi a fini economici potrà essere effettuata anche dai familiari dei soggetti aventi diritto e dai dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del terreno.

L'accesso ai fondi tabellati attraverso il transito su sentieri, percorsi pedonali o carrabili resta comunque consentito, con il divieto di raccogliervi funghi, per l'esercizio di comprovati diritti di passaggio.

Forma e tipologia delle tabelle e modalità di apposizione delle stesse saranno definite con direttiva regionale.

#### - LE AREE PROTETTE

A norma dell'art. 6, comma 1, lettere a) e b) della Legge quadro 352/93 la raccolta dei funghi è vietata nelle riserve naturali statali e nei parchi nazionali, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione.

L'Ente di gestione ha quindi una competenza esclusiva, ed in assenza di sue specifiche deliberazioni la raccolta deve intendersi vietata.

Per quanto riguarda le aree protette regionali in base all'art. 7 della legge la raccolta dei funghi è vietata in tutte le riserve naturali regionali.

I parchi regionali ai sensi del combinato-disposto dell'art. 6, Legge 352/93, dell'art. 20, L.R. 11/88 e dell'art. 7 della legge regionale in commento, sono tenuti a dotarsi, nell'ambito del Regolamento del parco, elaborato ed approvato secondo le procedure previste dalla L.R. 11/88 come modificata dalla L.R. 40/92, di una disciplina specifica per la raccolta dei funghi epigei.

Nelle more dell'approvazione del Regolamento, i Consorzi di gestione dei parchi regionali, nel rispetto delle prescrizioni del Piano territoriale del parco approvato od adottato ovvero in armonia con le norme di salvaguardia della legge istitutiva del parco provvedono, ad approvare una disciplina provvisoria attenendosi alle seguenti disposizioni:

- la raccolta è vietata nelle aree classificate come "Zona A" (di protezione integrale);
- nelle altre zone, compreso il pre-parco, la raccolta potrà essere consentita con le modalità previste dalla L.R. in commento ovvero con maggiori limitazioni qualora lo richiedano la disciplina generale del Piano Territoriale del parco o il rispetto delle finalità di protezione.

A titolo di esempio tali limitazioni potrebbero riguardare i quantitativi, le giornate, le specie oggetto di raccolta, un particolare contingentamento dei cercatori e così via.

In ogni caso ove la raccolta sarà consentita essa dovrà essere organizzata dal Consorzio di gestione sulla base del sistema autorizzatorio di cui all'art. 4 e degli accordi e convenzioni con i soggetti di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale in commento.

#### - LA RACCOLTA A FINI SCIENTIFICI

In base all'art. 12 della legge spetta alla Regione rilasciare, su richiesta, autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei di qualsiasi specie per motivi scientifici o in occasione di mostre micologiche, seminari ed altre manifestazioni analoghe.

Il provvedimento regionale avrà validità temporanea e determinerà le persone autorizzate, le specie ed i quantitativi di funghi che potranno essere raccolti ed altri elementi che si riterranno utili.

Eventuali domande in merito da parte di Enti, Associazioni, Istituti e di tutti i cittadini interessati, potranno quindi essere indirizzate alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale, Via dei Mille n. 21, Bologna.

Per l'anno 1996 si stabilisce provvisoriamente la data del 31 agosto quale termine ultimo per la presentazione delle domande di cui sopra.

#### - DIVIETI ALLA RACCOLTA

Gli Enti delegati, con apposito atto assunto anche su propo-

sta di Istituti scientifici, universitari e di ricerca o di associazioni micologiche, possono interdire la raccolta dei funghi in zone determinate per motivi silvo-culturali e nei castagneti da frutto nei periodi di raccolta delle castagne.

Il periodo di interdizione va specificato nell'atto assunto e la durata potrà variare a seconda delle situazioni e delle condizioni particolari dei luoghi.

Si ritiene opportuno che nelle aree soggette a rimboscimento la raccolta sia interdetta per almeno cinque anni dalla messa a dimora delle piante.

Gli Enti delegati con le stesse modalità anzidette possono inoltre interdire la raccolta in zone determinate, per periodi limitati e consecutivi, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema.

Anche in questo caso il periodo di interdizione va calibrato in funzione della sua utilità per la ripresa biologica dei luoghi.

Tutti i provvedimenti assunti dagli Enti delegati ai sensi dell'art. 8, primo comma della legge dovranno essere inviati in copia alla Regione.

La Regione, con apposito atto assunto anche su proposta di associazioni micologiche, Istituti scientifici, universitari e di ricerca, può interdire la raccolta di particolari specie di funghi in significativa rarefazione o in pericolo di estinzione, nonché la raccolta di ogni specie fungina in zona determinate che rivesta-

no un particolare pregio scientifico e/o naturalistico (art. 8, comma 2).

Gli atti assunti in tal senso saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Si evidenzia infine che gli Enti delegati sono tenuti a dare la massima informazione sui contenuti della legge e ad organizzare iniziative volte alla conoscenza delle principali specie fungine e della loro ecologia anche avvalendosi, ove presenti, delle Associazioni micologiche locali.

A tale proposito si informa che è in corso di predisposizione da parte della Regione un pieghevole illustrativo delle regole essenziali stabilite dalla legge che potrà essere distribuito ai raccoglitori unitamente al tesserino di autorizzazione.

La presente circolare sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

L'ASSESSORE  
Renato Cocchi

#### ALLEGATI

Si allegano gli elenchi delle aree protette esistenti sul territorio regionale nonché alcuni schemi che potranno essere utilizzati come riferimento per gli adempimenti affidati agli Enti in indirizzo.

*(segue allegati)*

## Allegato 1

CONVENZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA DI .....  
 DEL PARCO DI .....  
 DELLA PROVINCIA DI ..... PIANURA

Tra il Presidente (o suo delegato) della Comunità montana/Consorzio del Parco/Provincia e il Sig.....

gestore/titolare del pubblico esercizio .....

Visto l'art. 4 della L. R. n. 6 del 2/4/1996;  
 Vista la deliberazione/il regolamento della Com. montana/Consorzio del Parco/Provincia n. .... del ....., si conviene quanto segue:

Il Sig./Sig.ra .....

## SI IMPEGNA A:

- distribuire i tesserini per la raccolta dei funghi nel proprio locale negli orari di apertura al pubblico;
- compilare diligentemente i tesserini in ogni sua parte secondo le istruzioni impartite;
- riscuotere il corrispettivo di pagamento;
- versare all'incaricato..... operatore di..... l'intera somma ricavata dalla distribuzione dei tesserini alle seguenti scadenze .....; il saldo e la riconsegna dei tesserini avanzati deve avvenire entro il.....

La Comunità montana/Consorzio del parco/Provincia pubblicizzerà il nome del locale come punto di riferimento per l'acquisto dei tesserini e corrisponderà al gestore/titolare al termine della stagione di raccolta e a rendicontazione avvenuta, una cifra al % del totale dei ricavi ottenuti dalla distribuzione dei tesserini stessi, da liquidare entro il.....

In fede

Il Gestore/Titolare  
 .....

Il Presidente/Delegato  
 .....

Data

## Allegato 2

## RILASCIO TESSERINI DI RICONOSCIMENTO A TITOLO GRATUITO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

Il sottoscritto .....

residente nel comune di .....via.....n.....

ai fini dell'ottenimento del TESSERINO DI RICONOSCIMENTO per la raccolta dei funghi, sotto la propria responsabilità personale

## DICHIARA

I\_I di essere coltivatore diretto nel territorio.....  
.....

I\_I di essere proprietario di terreni nel territorio .....  
.....

I\_I di essere socio della cooperativa agricolo-forestale.....  
.....con terreni nel territorio .....  
.....

I\_I di essere utente della comunalia/comunello/uso civico .....  
.....con terreni nel territorio.....  
.....

I\_I di essere affittuario/usufruttuario/enfiteuta o avente in gestione propria l'uso del bosco nel territorio.....  
.....

Ai sensi dell'art. 10 della L. R. n.6 del 2/4/1996 RICHIEDE per sè in forma gratuita il tesserino di riconoscimento per la raccolta dei funghi nel fondo/podere/bosco denominato.....posto in località.....nel comune di.....;

RICHIEDE inoltre copia di tale tesserino per il/i sig./ra/i .....  
.....residente in.....  
in qualità di coniuge/figlio/a/genitore/dipendente del sottoscritto.

DICHIARA infine di essere a conoscenza che il suddetto tesserino ha validità unicamente nei terreni/boschi/poderi in proprietà/condotti/gestiti di cui sopra.

Data

In Fede

## Allegato 3

## RICHIESTA DI INSERIMENTO NELLE AREE DA RISERVARE ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI A FINI ECONOMICI

Il sottoscritto in qualità di Presidente/Legale rappresentante del  
 Consorzio/Comunalia/Cooperativa agro-forestale.....  
 con sede legale in.....

## CHIEDE

che il/i fondo/i/terreni/boschi situato/i in località.....  
 Comune di.....come rappresentati nella  
 cartografia allegata siano individuati quali aree da riservare  
 alla raccolta dei funghi a fini economici ai sensi dell'art. 9  
 della L. R. 2/4/1996, n. 6.

Allega alla presente il Piano di conduzione silvocolturale dei  
 terreni suindicati redatto secondo lo schema indicato.

Data

In Fede

## Allegato 4

## RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A RISERVARSI LA RACCOLTA DEI FUNGHI

Il sottoscritto in qualità di proprietario/coltivatore  
 diretto/conducente del fondo/terreni/boschi situati in  
 località..... Comune di.....

## CHIEDE

l'autorizzazione a riservarsi per sè (e per le seguenti persone  
 costituenti il nucleo familiare/dipendenti) la raccolta dei funghi  
 epigei spontanei nell'ambito del fondo/terreni/boschi suddetti ai  
 sensi dell'art. 11 della L. R. n.6 del 2/4/1996.

Allega alla presente il Piano di conduzione silvocolturale dei  
 terreni suindicati redatto secondo lo schema indicato.

Data

In Fede

Allegato 5

Alla Regione Emilia Romagna  
Assessorato Territorio, Programmazione  
e Ambiente  
Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio  
naturale  
Via dei Mille, 21 Bologna

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI  
SPONTANEI PER INIZIATIVE SCIENTIFICHE

Il sottoscritto in qualità di  
Presidente/Responsabile/Organizzatore dell'Associazione/Istituto/  
Ente/Mostra/Manifestazione/Singolo ricercatore con sede  
a.....in via..... ai fini  
della predisposizione della ricerca/indagine/mostra/manifestazione

.....  
.....  
.....  
della durata/che si terrà nei giorni..... chiede, ai  
sensi dell'art. 12 della L.R. n. 6/1996, l'autorizzazione alla  
raccolta delle seguenti specie di funghi epigei spontanei  
(indicare per ogni specie il numero o il quantitativo di  
raccolta).....

La raccolta verrà effettuata dal sottoscritto e/o dai seguenti  
signori.....

.....  
nei giorni/nel periodo.....  
nelle seguenti località.....

data

In fede

## Allegato 6

## ELENCO DEI PARCHI NAZIONALI E DELLE RISERVE NATURALI STATALI

1. Parco nazionale delle Foreste casentinesi (Fo-Ar)
2. Riserva naturale Destra foce fiume Reno (Ra)
3. Riserva naturale Duna costiera di Porto Corsini (Ra)
4. Riserva naturale Duna costiera ravennate e foce torrente Bevano (Ra)
5. Riserva naturale Dune e isole della Sacca di Gorino (Fe)
6. Riserva naturale Foce fiume Reno (Ra)
7. Riserva naturale Guadine Pradaccio (Pr)
8. Riserva naturale Pineta di Ravenna (Ra)
9. Riserva naturale Po di Volano (Fe)
10. Riserva naturale Sacca di Bellocchio (Fe)
11. Riserva naturale Sacca di Bellocchio II (Fe)
12. Riserva naturale Sacca di Bellocchio III (Fe)
13. Riserva naturale Salina di Cervia (Ra)
14. Riserva naturale Sasso Fratino (Fo)
15. Riserva naturale Bassa dei Frassini-Balanzetta (Fe)
16. Riserva naturale Bosco della Mesola (Fe)
17. Riserva naturale Campigna (Fo)

## Allegato 7

## ELENCO DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI

1. Parco fluviale regionale dello Stirone (Pc-Pr)
  2. Parco fluviale regionale del Taro (Pr)
  3. Parco regionale dei Boschi di Carrega (Pr)
  4. Parco regionale di crinale Alta Val Parma e Cedra (Pr)
  5. Parco regionale Alto Appennino reggiano (Re)
  6. Parco regionale Alto Appennino modenese (Mo)
  7. Parco regionale Sassi di Roccamalatina (Mo)
  8. Parco regionale del Corno alle Scale (Bo)
  9. Parco regionale Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Bo)
  10. Parco storico di Monte Sole (Bo)
  11. Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone (Bo)
  12. Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio (Bo)
  13. Parco regionale del Delta del Po (Fe-Ra)
  14. Riserva naturale geologica del Piacenziano (Pc)
  15. Riserva naturale orientata di Monte Prinzera (Pr)
  16. Riserva naturale orientata Parma Morta (Pr)
  17. Riserva naturale orientata Fontanili di Corte Valle Re (Re)
  18. Riserva naturale Salse di Nirano (Mo)
  19. Riserva naturale Bosco della Frattona (Bo)
  20. Riserva naturale speciale di Alfonsine (Ra)
  21. Riserva naturale Bosco di Scardavilla (Fo)
  22. Riserva naturale di Onferno (Fo)
  23. Riserva naturale Dune di Massenzatica (Fe)
-

## Allegato 6

## ELENCO DEI PARCHI NAZIONALI E DELLE RISERVE NATURALI STATALI

1. Parco nazionale delle Foreste casentinesi (Fo-Ar)
2. Riserva naturale Destra foce fiume Reno (Ra)
3. Riserva naturale Duna costiera di Porto Corsini (Ra)
4. Riserva naturale Duna costiera ravennate e foce torrente Bevano (Ra)
5. Riserva naturale Dune e isole della Sacca di Gorino (Fe)
6. Riserva naturale Foce fiume Reno (Ra)
7. Riserva naturale Guadine Pradaccio (Pr)
8. Riserva naturale Pineta di Ravenna (Ra)
9. Riserva naturale Po di Volano (Fe)
10. Riserva naturale Sacca di Bellocchio (Fe)
11. Riserva naturale Sacca di Bellocchio II (Fe)
12. Riserva naturale Sacca di Bellocchio III (Fe)
13. Riserva naturale Salina di Cervia (Ra)
14. Riserva naturale Sasso Fratino (Fo)
15. Riserva naturale Bassa dei Frassini-Balanzetta (Fe)
16. Riserva naturale Bosco della Mesola (Fe)
17. Riserva naturale Campigna (Fo)

## Allegato 7

## ELENCO DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI

1. Parco fluviale regionale dello Stirone (Pc-Pr)
  2. Parco fluviale regionale del Taro (Pr)
  3. Parco regionale dei Boschi di Carrega (Pr)
  4. Parco regionale di crinale Alta Val Parma e Cedra (Pr)
  5. Parco regionale Alto Appennino reggiano (Re)
  6. Parco regionale Alto Appennino modenese (Mo)
  7. Parco regionale Sassi di Roccamalatina (Mo)
  8. Parco regionale del Corno alle Scale (Bo)
  9. Parco regionale Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Bo)
  10. Parco storico di Monte Sole (Bo)
  11. Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone (Bo)
  12. Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio (Bo)
  13. Parco regionale del Delta del Po (Fe-Ra)
  14. Riserva naturale geologica del Piacenziano (Pc)
  15. Riserva naturale orientata di Monte Prinzerà (Pr)
  16. Riserva naturale orientata Parma Morta (Pr)
  17. Riserva naturale orientata Fontanili di Corte Valle Re (Re)
  18. Riserva naturale Salse di Nirano (Mo)
  19. Riserva naturale Bosco della Frattona (Bo)
  20. Riserva naturale speciale di Alfonsine (Ra)
  21. Riserva naturale Bosco di Scardavilla (Fo)
  22. Riserva naturale di Onferno (Fo)
  23. Riserva naturale Dune di Massenzatica (Fe)
-